

**Determinazione del Dirigente  
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 32 – 15211/2011

**OGGETTO: Progetto:** Comunicazione di svolgimento di campagna di attività di recupero con impianto mobile  
**Comune:** Torino  
**Proponente:** RIMAC RENTING s.r.l.  
**Procedura:** *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*  
**Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale**

Il Dirigente del Servizio  
Valutazione Impatto Ambientale

**Premesso che:**

- in data 22/01/2011, la Società RIMAC RENTING s.r.l., con sede legale in Provaglio d’Iseo (BS), Via Olimpia n. 66, Partita IVA 02688540984, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Comunicazione di svolgimento di campagna di attività di recupero con impianto mobile*" in quanto rientrante nelle categorie progettuali n. 32 ter dell’Allegato B2 "*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- in data 22/01/2011, con integrazione in data 08/02/2011, era stata effettuata, ai sensi del punto 5 della D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 "*D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività*" la comunicazione relativa alla singola campagna di attività di recupero da effettuarsi con impianti mobili;
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell’art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 28/01/2011 è stato pubblicato sull’Albo Pretorio della Provincia di Torino l’avviso al pubblico recante la notizia dell’avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell’individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- l’istruttoria è stata coordinata con le procedure previste per le singole campagne di attività e con nota prot. n. 262697 del 24/03/2011 si è provveduto a richiedere parere in merito al progetto in esame ai soggetti interessati individuati all’art. 9 della L.R. 40/98 ed al punto n. 9 della DGR n. 25-24837 del 15/06/1998;

**Rilevato che:**

- l’area sede dell’intervento, oggetto di riqualificazione urbana, è denominata “SPINA 3” in Comune di Torino, Corso Mortara – Area Vitali;
- l’area è individuata al Catasto Terreni al Foglio 1124 particelle 188, da 192 a 196, da 198 a 201, 203, 204, 206, 208, 210, 212, 213, 216, 217, 225, 226, da 228 a 230, da 232 a 235, 238, 239, da 241 a 243, 245, 247, 249, 250, da 252 a 255, 260, 262, 315, 317 e 318;
- dai certificati di destinazione urbanistica allegati alla documentazione progettuale pervenuta si evince che l’area:
  - ricade in parte in fascia C “*Area di inondazione per piena catastrofica*” del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’autorità di bacino del Fiume Po, per quanto concerne il Fiume Dora Riparia e risulta essere inserita parte in classe II e parte in Classe II sottoclasse b2a e compresa in maggior parte nel “limite dell’area soggetta ad onda di piena per collasso dei bacini artificiali” (carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica); per tale aspetto si evidenzia che su tutto il territorio comunale si applicano le “*norme geologiche generali di tutela, P.A.I. e vincolo idrogeologico*” contenute nell’allegato B alle N.U.E.A. approvate con la variante strutturale 100 al P.R.G.C.;
  - ricade in parte in zona soggetta a tutela paesaggistica, ai sensi dell’articolo 142 lettera C del D.Lgs 42/2004 “*i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*” in quanto la stessa risulta compresa all’interno della fascia di 150 m dalle sponde della Dora Riparia; qualora per gli interventi richiesti risultasse necessario acquisire autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., competente al rilascio è, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.R. 32/2008, la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Torino;
  - l’area è oggetto di procedura di cui al Titolo V “*Bonifica di siti contaminati*” della parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- nell’ambito del cantiere “Spina 3” Area Vitali di cui sopra si iserisce la campagna mobile di recupero (operazione R5 “riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche” di cui all’allegato C della parte quarta del D.Lgs 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle operazioni di demolizione di alcuni fabbricati fuori terra attualmente presenti all’interno dell’area;
- le attività di recupero saranno effettuate con impianto mobile (RIMAC – modello MOBY 1060 – matricola M 260) mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;
- i rifiuti trattati dall’impianto di recupero (circa 10.000 mc equivalenti a circa 15.000 tonnellate) classificati come rifiuti speciali non pericolosi, sono costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato derivanti dalle attività di demolizione ed individuati con codice CER 170904 “*rifiuti misti di dell’attività di costruzione e demolizione diversi di quelli di cui alla voce 170901, 170902, 170903*”;
- si stima che le operazioni di frantumazione avranno una durata complessiva di circa 28 giorni lavorativi;
- il proponente dichiara che l’attività di recupero è finalizzata alla produzione di materie prime secondarie per l’edilizia compatibili alle specifiche descritte nell’allegato C della Circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 15/07/2005, n. UL/2005/5205;

**Considerato che:**

L'istruttoria tecnica condotta, sentiti i soggetti interessati relativamente al progetto proposto, ha consentito l'evidenziazione di quanto elencato di seguito:

- l'attività, svolgendosi per un periodo limitato, figura impatti di scarsa entità reversibili quanto circoscritti al periodo di lavorazione dichiarato nella relazione tecnica;
- l'impianto mobile utilizzato per il recupero di rifiuti non pericolosi derivanti da demolizioni utilizzati nella singola campagna di attività è il RIMAC – modello MOBY 1060 – matricola M 260;
- tale impianto è stato autorizzato dalla Provincia di Brescia ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 ed s.m.i. con Determinazione del Direttore del Settore Ambiente, Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia n. 1823 del 22/04/2008;
- il provvedimento autorizzativo sopra riportato, contiene tutta una serie di prescrizioni e condizioni da rispettare per lo svolgimento delle singole campagne di attività;

**Ritenuto che:**

- le misure di mitigazione previste nella relazione tecnica nonché le prescrizioni del provvedimento autorizzativo dell'impianto mobile, possono considerarsi adeguate a limitare l'impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbabili;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:
  - le operazioni di recupero dovranno essere effettuate conformemente alla documentazione tecnica presentata, ivi incluse le misure di mitigazione previste;
  - posizionare i cumuli dei materiali da trattare e trattati in maniera da costituire barriera acustica nei confronti dei recettori sensibili individuati;
  - occorre prevedere particolare cura nella preparazione delle superfici dei piazzali in modo da evitare che con la movimentazione dei materiali con automezzi si determini il trasferimento di terra e fango lungo il percorso viario alle aree di utilizzo creando o incrementando la possibilità di rilascio di polveri trascinate dal flusso veicolare e disperse in atmosfera. L'ingresso e l'uscita dell'area di cantiere deve essere presidiato da sistemi di pulizia delle gomme degli automezzi impiegati durante la fase di trasporto che dovranno essere dotati di teloni di copertura del materiale. Dovranno essere adottati protocolli gestionali di pulizia dei percorsi stradali pubblici prossimi all'area di cantiere e utilizzati maggiormente dai mezzi di trasporto; tali provvedimenti sono finalizzati a mitigare il potenziale rilascio di polveri.
  - si dovranno prevedere periodiche bagnature delle aree di cantiere non pavimentate e degli stoccaggi di materiali inerti polverulenti per evitare il sollevamento di polveri;
  - le aree di cantiere devono essere recintate con recinzioni antipolvere di opportuna altezza in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse;
  - dovranno essere rispettate le prescrizioni e condizioni contenute negli allegati della determinazione Determinazione del Direttore del Settore Ambiente, Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia della Provincia di Brescia n. 1823 del 22/04/2008;
  - dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga acustica ai sensi dell'art. 6 Legge n. 447/95 ed art. 9 Legge Regionale 52/00 che sarà rilasciata dal Comune di Torino;

- le operazioni non dovranno interferire con le attività previste dalla procedura di cui al Titolo V “Bonifica di siti contaminati” della parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- dovrà essere rispettato quanto stabilito nella D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
- all’ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l’inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98;

**Visti:**

- la L.R. 40/98 e smi “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;
- la D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998” D.Lgs n. 22/97. *Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività*”
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di “*Comunicazione di svolgimento di campagna di attività di recupero con impianto mobile*” presentato dalla Società RIMAC RENTING s.r.l., con sede legale in Provaglio d’Iseo (BS), Via Olimpia n. 66, Partita IVA 02688540984, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi) subordinatamente alle condizioni espresse in premessa.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 21/04/2011

**La Dirigente del Servizio**  
*dott.ssa Paola Molina*  
(f.to in originale)